



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0002941 - 10/05/2013 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, - 5 MAG. 2013

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**Commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Pesaro e Urbino**  
**Via Almerico Da Ventura, 2**  
**61100 PESARO**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 64/2013\_Tirocinio*

Con riferimento al quesito formulato in data 27 febbraio 2013, si osserva quanto segue.

Il tirocinante che ha validamente compiuto il tirocinio da esperto contabile e che, avendo successivamente conseguito la laurea magistrale, intende compiere l'anno ulteriore di pratica necessario per poter sostenere l'esame di Stato da dottore commercialista (articolo 14, D.M. 7 agosto 2009, n. 143) deve essere cancellato dalla sezione B del registro ed iscritto in sezione A.

Quanto alla possibilità per il tirocinante in questione di riuscire a finire l'anno integrativo in tempo per poter sostenere l'esame da dottore commercialista nella seconda sessione 2013, si precisa che l'ordinanza Miur 21 febbraio 2013 che ha indetto gli esami di Stato contempla la circostanza che il tirocinio possa non essere completato al momento della presentazione della domanda (entro il 18 ottobre 2013) ma prevede la necessità che esso sia completato entro la data di inizio degli esami, con obbligo per il candidato di dichiarare nell'istanza di iscrizione all'esame di impegnarsi a produrre il certificato di compiuta pratica prima dell'inizio dello svolgimento dell'esame stesso<sup>1</sup>.

Affinché il tirocinio si consideri completato è necessaria l'adozione della delibera di compiuto tirocinio da parte del Consiglio dell'Ordine, la quale in base al regolamento del tirocinio deve intervenire entro 30 giorni dalla consegna del libretto al compimento del periodo di praticantato (articolo 11 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143)<sup>2</sup>. Non è dunque sufficiente il mero decorso del tempo ma è necessaria una attività valutativa da parte del Consiglio dell'Ordine che comprende non solo l'ultimo semestre ma, in generale, l'intero periodo svolto. La data di compimento del tirocinio è la data della delibera di compiuto tirocinio.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione

<sup>1</sup>I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami" (ord. Miur citata).

<sup>2</sup>Sul punto si rinvia alle note interpretative al regolamento del tirocinio, II parte, inviate con informativa n. 36 del 25 maggio 2010, pagg. 5 e 6